

N. R.G. 1927/2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice,

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012 e ss. modifiche, depositato da **MANZI ALESSANDRO**;

letto il separato ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter l. n. 3/2012 e ss. modifiche, depositato da **ZAMBRELLA LUCIA**;

ritenuto che – avendo la condizione di sovraindebitamento origine comune – ricorrano i presupposti riunire i procedimenti ex art. 7bis l. 3/2012, dando atto che le masse – attive e passive – dovranno rimanere distinte per tutta la durata della procedura;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 l. n. 3/2012, essendo entrambi i ricorrenti residenti a Bologna, rilevato che i proponenti non sono assoggettabili a procedure concorsuali, poiché la società di persone della quale erano soci è stata cancellata nel 2015 e l'impresa individuale di Manzi Alessandro è stata cancellata nel 2011 (cfr. doc. nn. 1-2);

rilevato che i ricorrenti non risultano proprietari di alcun bene mobile, salvo i beni strettamente personali e, quanto a Zambrella Lucia, due veicoli (automobile immatricolata nel 1997 e motociclo immatricolato nel 2004) e, quanto a Manzi Alessandro, un veicolo (immatricolato nel 2010), tutti di scarso valore ed utilizzati per esigenze familiari e lavorative e, come tale, è impignorabili;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 14-ter c. 3 l. 3/2012 e ss. modifiche;



considerato che è stato prodotto un elenco dei creditori per ciascun sovraindebitato con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato;
rilevato che non risulta che i debitori, negli ultimi cinque anni, abbiano commesso atti in frode ai creditori;
vista la richiesta formulata da entrambi i ricorrenti di declaratoria di inefficacia dei pignoramenti eseguiti sullo stipendio;
rilevato che l'art. 14 quinquies, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012 dispone che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, ritenuto pertanto che debba essere dichiarato che le procedure esecutive promosse nei confronti di Zambrella Lucia che sono attualmente sospese o in attesa di udienza per l'assegnazione (~~giudice delegato alla liquidazione del fallimento~~) siano improseguibili e che, per l'effetto, tutte le somme trattenute dal datore di lavoro in esecuzione dei pignoramenti notificatigli devono essere messe a disposizione della procedura e consegnate a Liquidatore;
ritenuto che, con riferimento alle procedure esecutive già concluse al momento della presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di liquidazione, la tutela della *par condicio creditorum*, rispetto alla quale rappresenta un naturale corollario il tendenziale principio di universalità del patrimonio destinato ai creditori, giustifichi la declaratoria di inefficacia richiesta;
rilevato infatti che nel caso di specie alcune azioni esecutive sono già concluse con l'assegnazione al creditore pignoratizio, ma trattandosi di pignoramento presso terzi di una quota dello stipendio, le assegnazioni non avevano e non hanno tuttora esaurito i loro effetti, destinati a protrarsi sui crediti futuri che si ricollegano, come fatto costitutivo, al medesimo rapporto; di conseguenza se le assegnazioni continuassero a spiegare effetti anche in relazione ai crediti che diventano esigibili dopo il deposito del ricorso da parte del sovraindebitato, si consentirebbe una soddisfazione preferenziale dei soli creditori che hanno agito in sede esecutiva, in contrasto con il principio di concorsualità e di universalità;
rilevato che, con riferimento al fallimento, la Cassazione ha avuto modo di affermare che "*in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad*



espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1227 del 22/01/2016);

ritenuto che tali principi debbano applicarsi anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, avendo la Suprema Corte valorizzato in più occasioni la natura concorsuale di tali procedure, facendo applicazione della legge fallimentare anche ove non espressamente richiamata (cfr. "sebbene la l. n. 3 del 2012 non contenga un esplicito richiamo all'art. 55, secondo comma, legge fall., resta che la regola per cui tutti i crediti anteriori si considerano scaduti alla data dell'apertura della procedura deve trovare applicazione anche rispetto all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (ovvero al piano del consumatore), attesa la comune natura di procedura caratterizzata dal crisma della concorsualità, per quanto rivolta



(l'accordo) agli imprenditori non fallibili e (il piano del consumatore) ai soggetti in condizione di insolvenza cd. civile” (cfr. Cass., sez. I, 17834/2019);

rilevato che la Suprema Corte ha recentemente escluso l'applicabilità dell'art. 44 l.f. al concordato preventivo, osservando che l'omesso richiamo dell'art. 44 l.f. da parte dell'art. 169 l.f. trova giustificazione nella circostanza che il concordato preventivo, a differenza del fallimento, non comporta il trasferimento agli organi della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del patrimonio. *“A differenza che nel fallimento, in cui il debitore è privato dei poteri di amministrazione patrimoniale che vengono trasferiti al curatore fallimentare, nel concordato preventivo il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale», secondo quanto stabilisce l'articolo 167, primo comma, della legge fallimentare. Sicché può essere infine affermato il seguente principio. Nella disciplina del concordato preventivo nella quale non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dagli articoli 42-43 della legge fallimentare, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo articolo 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”* (cfr. Cass., sez. I, 15.2.2021, n. 3850);

ritenuto che anche la liquidazione del patrimonio implichi una situazione di spossessamento analoga a quella che si determina con il fallimento. In tale procedura, infatti, l'art. 14 undecies l. 3/2012 prevede espressamente che *“i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'art. 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi”*. Il liquidatore, inoltre, ha l'amministrazione del patrimonio (art. 14novies, II comma, l. 3/2012) e si occupa di tutte le attività dirette sia alla liquidazione dei



beni, sia alla conservazione e gestione del patrimonio, incluso l'esercizio di ogni azione necessaria a conseguire i beni dal liquidare ed al recupero dei crediti (art. 14decies l. 3/12);

ritenuto pertanto che, stante l'identità di condizione, nella liquidazione del patrimonio possa trovare applicazione, secondo i richiamati principi della giurisprudenza di legittimità, l'art. 44 l.f., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal ricorrente dopo l'apertura della procedura; ritenuto, quindi, che i pagamenti che dovrebbero essere compiuti successivamente all'omologa da parte del terzo debitore debbano essere dichiarati inefficaci;

ritenuto che la presente procedura di indebitamento possa aver riguardo – come richiesto da Zambrella Lucia – anche ai crediti ceduti, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, come esplicitamente disposto dal comma 1bis dell'art. 8 l. 3/2012 introdotto dalla legge 176/2020 ai sensi del quale *“La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*;

tenuto conto che la legge 3/2012 disciplina espressamente i casi in cui si può derogare alla destinazione del patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali (crediti impignorabili, crediti iva e ritenute, crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli) e tra tali ipotesi non rientrano i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio che, pertanto, possono esse trattati alla stregua degli altri beni e posti nella disponibilità di tutti i creditori;

ritenuto che gli importi versati sui conti correnti bancari/postali debbano essere posti a disposizione della procedura;

ritenuto che non possa essere disposta la cancellazione dei gravami esistenti sul veicolo di Manzi Alessandro, trattandosi di bene escluso dalla procedura di



liquidazione e tenuto conto che l'apertura della procedura non determina l'esdebitazione del debitore;

ritenuto che in considerazione delle spese indicate come necessarie da ciascuno dei ricorrenti (Manzi è padre di due figli minori, mentre Zambrella è madre di tre figli non autosufficienti), appare opportuno lasciare:

- a) nella disponibilità di Alessandro Manzi l'importo mensile [REDACTED], mentre gli importi ulteriori percepiti a titolo di emolumenti (compreso eventuale TFR) ed eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;
- b) nella disponibilità di Lucia Zambrella l'importo mensile [REDACTED] (oltre al contributo per il mantenimento dei figli ricevuto dal padre), mentre gli importi ulteriori percepiti a titolo di emolumenti (comprensivo di eventuale TFR) ed eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

visto l'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione dei beni di **MANZI ALESSANDRO** e di **ZAMBRELLA LUCIA**, disponendone la riunione, dando atto che le masse – attive e passive – dovranno rimanere distinte per tutta la durata della procedura;

NOMINA

liquidatore ai sensi dell'art. 14-quinquies c. 2 l. n. 3/2012 la dott.ssa Michela Orsini;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, dandosi atto della facoltà del liquidatore di subentrare nelle procedure esecutive in corso;

DICHIARA

Che l'improseguibilità delle procedure esecutive promosse nei confronti di Zambrella Lucia ([REDACTED])



[REDACTED]) e, per l'effetto, DISPONE che tutte le somme trattenute dal datore di lavoro in esecuzione dei pignoramenti notificatigli siano messe a disposizione della procedura e consegnate a Liquidatore;

DISPONE

La revoca della cessione di 1/5 dello stipendio di Zambrella Lucia [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

DICHIARA

la inefficacia dei seguenti pignoramenti eseguiti nei confronti di Alessandro Manzi: pignoramento esattoriale del Comune di Bologna del 19.12.2017 e pignoramento promosso da Marte SPV (rg. 795/2018) e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bologna, con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice e fino alla conclusione del presente procedimento;

la inefficacia dei seguenti pignoramenti eseguiti nei confronti di Lucia Zambrella: pignoramento presso terzi promosso da Marte SPV (rg. 795/2018) e della conseguente ordinanza di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Bologna; pignoramenti esattoriali del Comune di Bologna del 26.6.2020 e del 13.11.2020, con riferimento unicamente agli emolumenti maturati successivamente alla pubblicazione del provvedimento di questo giudice e fino alla conclusione del presente procedimento;

ORDINA

la trascrizione, a cura del liquidatore, del presente decreto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA



che i redditi siano messi nella disponibilità del liquidatore mano a mano che maturano, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura, lasciando ad Alessandro Manzi la disponibilità degli immobili fino al momento della vendita;

DISPONE

che sia lasciato nella disponibilità di Alessandro Manzi, ai sensi dell'art. 14ter, V comma, l. 3/2012, in considerazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, [REDACTED] mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che sia lasciato nella disponibilità di Zambrella Lucia, ai sensi dell'art. 14ter, V comma, l. 3/2012, in considerazione delle somme necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, [REDACTED], mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente ed al liquidatore.

Bologna, 15 giugno 2021

Il Giudice delegato
Antonella Rimondini

